

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo: 2260

Data emissione: 30/08/2023

Argomenti: **RUP**

Oggetto: **Necessità per il tecnico, pubblico dipendente, di essere iscritto all'albo professionale per svolgere funzioni RUP, DL**

Quesito: Si chiede di sapere se il tecnico, pubblico dipendente, al fine di svolgere, per conto dell'Amministrazione, le attività rientranti nel proprio mansionario (RUP, Progettista, DL, collaudatore) debba necessariamente essere iscritto all'albo professionale e se le spese di iscrizione, nonché i costi dei corsi obbligatori di aggiornamento debbano restare a suo carico o debbano essere rimborsate dall'Amministrazione. Si ritiene che per lo svolgimento delle attività di RUP sia sufficiente l'abilitazione professionale e non l'ulteriore requisito dell'iscrizione all'albo (art. 4 All. I.2 al D.Lgs. 36/23). Il comma 3 del medesimo articolo prevede, altresì, che "il RUP può svolgere [...] anche le funzioni di progettista e direttore dei lavori", pertanto anche per la progettazione e la direzione lavori si ritiene sufficiente la mera abilitazione. Anche per l'attività di collaudo è richiesta, dalla nuova normativa, la mera abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere o architetto (art. 14 All. II.14 al D.Lgs 36/23). Solo per il collaudo statico è richiesta l'iscrizione all'albo da almeno 10 anni. Tuttavia l'ipotesi che l'Amministrazione richieda ai propri tecnici di svolgere il collaudo statico è remotissima (stante la limitata competenza di questa Amministrazione nei lavori pubblici, risulta più conveniente acquisire il servizio esternamente mediante procedure ad evidenza pubblica). Alla luce di quanto esposto si ritiene che il tecnico, pubblico dipendente, non sia tenuto ad iscriversi al proprio ordine professionale per svolgere alcuna delle attività che rientrano nel suo mansionario e conseguentemente l'Amministrazione non è tenuta, in alcun modo, a rimborsare al dipendente i relativi costi. Questo appare, allo stato, l'esito dell'analisi normativa risultante dal D.Lgs 36/23, tuttavia considerato che la riforma è recentissima, si chiede al Supporto Giuridico di esprimere il proprio parere sull'argomento.

Risposta aggiornata Si conferma l'interpretazione data, purchè ricorrano le condizioni di cui all'art. 4 comma 2 dell'allegato I.2 del Dlgs 36/23. Per quanto attiene le funzioni di cui al comma 3 dell'art. 4 del medesimo allegato è sufficiente la mea abilitazione purchè, le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non coincidano nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.